



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Progetto di insediamento impianto per produzione biometano da biomasse di origine agricola, comportante variante automatica al Piano Regolare Generale Comunale, ai sensi dell'art.17 bis, comma 15-bis, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i.
Adozione della variante al P.R.G.C.

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di settembre alle ore 21,00.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Antonini Agostino	Sindaco	SI	\\
2) Fossati Federico	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
3) Bosetto Claudio	“	SI	\\
5) Cacciamali Sara Francesca	“	SI	\\
6) Bognetti Mara	“	SI	\\
7) Conti Elisabetta	“	SI	\\
8) Ciambrone Fiorella	“	SI	\\
9) Carpani Ottorino	“	SI	\\
10) Mascia Christian	“	SI	\\
11) Toti Roberto	“	SI	\\

Assiste il Vicesegretario Comunale Fontana dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonini Agostino - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che dagli atti risulta che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) approvato con DPGR n° 69-04069 del 09.02.1981;
- che nel corso degli anni sono state redatte le seguenti varianti:
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 90-07659 del 15.07.1991;
 - Piano Particolareggiato e Variante contestuale approvata con DGR n° 41-26818 del 26.07.1993;
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 59-44891 del 18.04.1995 (denominata Variante 1);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 14-23834 del 11.02.1998 (denominata Variante 2);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 10-12659 del 30.11.2009 (denominata Variante 3);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 2 del 28.03.2011 (denominata Variante 4);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 19 del 28.09.2012 (denominata Variante 5);
 - Variante parziale al PRG approvata con DDC n° 17 del 10.05.2016 (denominata Variante 6).
 - Variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. approvata con DDC n° 28 del 24.10.2022;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2012 è stata approvata la correzione di errore materiale e la modificazione al singolo tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera a) e lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

Premesso altresì:

- che è in corso il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale tramite Conferenza dei Servizi gestita dalla Provincia di Novara per l'insediamento di un impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine agricola, da attuarsi in area che il vigente PRG individua come "Aree a destinazione agricola: E" (art. 13.3);
- che l'autorizzazione dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e norme successive, comporta una variante automatica dell'area ai sensi dell'art. 17/bis, comma 15/bis della Legge Regionale 56/1977 e ss.mm.ii.;
- che è necessario che il Consiglio Comunale si esprima sulla proposta di insediamento e di Variante automatica.

Dato atto che la Ditta Ubezio Giovanni Paolo, con sede in Cascina Campomagno in Comune di Sozzago, ha presentato in data 25.07.2022 alla Provincia di Novara (registrato da Codesta Amministrazione al n.19658 di protocollo) domanda ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano.

Considerato che il progetto depositato presso la Provincia per ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale, titolo che comprenderà tutti i nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati dei diversi Enti competenti, compreso il Comune di Sozzago, prevede:

- la realizzazione di un impianto progettato per il trattamento e il recupero energetico, mediante processo di digestione anaerobica, di biomasse agricole, sottoprodotti e reflui zootecnici per la produzione di biometano e fertilizzante;
- l'alimentazione dell'impianto con un totale di materiali in ingresso di:

- 50.000 ton/anno di biomasse agricole, sottoprodotti e reflui zootecnici;
- la produzione di:
 - biometano $\approx 2.864.520 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{Anno}$, di cui:
 - $2.190.000 \text{ Sm}^3 \text{ CH}_4/\text{Anno}$ da immettere in rete SNAM – $250 \text{ Sm}^3/\text{h}$;
 - $525.508 \text{ Sm}^3 \text{ CH}_4/\text{Anno}$ da utilizzare in autoconsumo – $77 \text{ Sm}^3/\text{h}$
 - digestato per lo spandimento su campi $\approx 43.070 \text{ Ton}/\text{Anno}$

Preso atto del seguente schema riassuntivo del funzionamento dell'impianto:

- Le materie prime in ingresso verranno gestite in funzione del loro stato fisico:
 - le matrici liquide in ingresso all'impianto saranno alimentate al sistema di digestione anaerobica tramite prevasca di carico;
 - le matrici solide in ingresso all'impianto saranno inviate a necessità direttamente in alimentazione all'impianto di digestione anaerobica, tramite utilizzo di tramoggia di carico, oppure stoccato nelle apposite trincee dedicate.
- Verranno realizzate n. 3 trincee di stoccaggio per le matrici solide in ingresso, quali: insilati e sottoprodotti;
- Formazione del biogas sotto le coperture gasometriche; purificazione del gas prodotto (desolforazione con carboni attivi) fino a ottenere metano in concentrazione del 99%; upgrading (rimozione di CO_2) a membrane; liquefazione del gas e formazione di gas naturale liquefatto; stoccaggio del GNL in serbatoio;
- il processo produttivo richiede la costruzione di ampi piazzali e di strutture di stoccaggio per i materiali in ingresso, di n. 1 vasca di stoccaggio del digestato, n.1 digestore, n.1 post digestore; di locali tecnici e di strutture per lo stoccaggio dei materiali in uscita.

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in modalità asincrona semplificata il 07/10/2022, composto dai pareri degli Enti consultati, allegati al verbale presente agli atti del Comune, Prot. n. 3808/2022 del 08.11.2022;
- il verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il 27/02/2024, di cui al verbale presente agli atti del Comune, Prot. n. 722/2024 del 06.03.2024.

Vista la nota Prot. n. 1029 del 27.03.2024 trasmessa alla Provincia di Novara, Settore Ambiente e al proponente, con la quale si chiedevano informazioni esclusivamente finalizzate all'aggiornamento del P.R.G.C. vigente.

Visto il progetto di Variante Automatica, presentato dal Proponente e protocollato al n.2209 in data 24.06.2024, redatto dallo Studio Tecnico Agrario STA Engineering S.r.l., Via del Gibuti, 1 – Pinerolo (TO), costituito dai seguenti elaborati, conformi nei contenuti all'elenco degli elaborati indicato dalla Circolare 4/AMB/2016, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali:

- Elaborato R.3 - Relazione tecnica Variante Urbanistica automatica;
- Elaborato T.3 - Allegati grafici Variante Urbanistica automatica.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17/bis, comma 15/bis, della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e s.m.i., la Variante da adottare si configura come "Variante Automatica" al Piano Regolatore Generale, in quanto conseguente a procedura di Autorizzazione Unica Ambientale gestita dalla Provincia di Novara su delega della Regione Piemonte.

Viste le modifiche apportate dalla Variante in parola alla qualificazione dell'area interessata e alle

Norme Tecniche di Attuazione vigenti art. 13.3 *“Aree a destinazione agricola: E”*

- dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4bis): *Nell’area perimetrata come “Agricola per la realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili” è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, biometano, ecc);*
- dopo il comma 8, è aggiunto il comma 8bis): *Nell’area perimetrata come “Agricola per la realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili” il rapporto di superficie coperta può raggiungere il 50% della superficie direttamente asservita, in virtù della particolarità degli impianti tecnologici installati;*
- il comma 9 risulta così modificato: *“Per tutte le destinazioni è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti che compongono l’azienda, anche non contigui.”*

Vista la Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Dato atto che il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, non è stato espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Udito il seguente intervento dell’Assessore Conti: *“In considerazione del fatto che questa Amministrazione ha preso in esame nel giugno 2024 la procedura di autorizzazione all’insediamento nel nostro territorio dell’impianto di biometano, che ad oggi i pareri della comunità scientifica non sono concordi circa la salubrità di tali impianti e l’impatto ambientale sul territorio, che la collocazione dell’impianto rispetto al centro abitato di Sozzago potrebbe essere fonte di disagi per la popolazione, esprimo parere favorevole solo in considerazione della necessità di una riduzione progressiva dell’uso di energia fossile. Ma fin da ora, da parte di questa Amministrazione, assicuro la vigilanza più stretta, in fase di costruzione, di normale attività e di eventuale emergenza, circa il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa locale e nazionale, in materia di tutela della salute e dell’ambiente, sollecitando e collaborando con gli altri Enti preposti. Auspico inoltre la completa collaborazione in merito da parte del soggetto richiedente”.*

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali.
2. Di dare atto che la Variante da adottare si configura come “Variante Automatica” al Piano Regolatore Generale, in quanto compresa nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per autorizzare un impianto di produzione biometano da biomasse di origine agricola, la quale, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale, risulta compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale.
3. Di adottare la Variante Automatica ai sensi dell’art. 17/bis, comma 15/bis, della Legge

Regionale 56/1977 e s.m.i., predisposta dallo studio STA Engineering S.r.l., con sede in Via dei Gibuti 1 - Zona Industriale Porporata - 10064 Pinerolo (TO), per l'insediamento di un impianto di produzione biometano da biomasse di origine agricola proposto dalla Ditta Ubezio Giovanni Paolo, con sede in Cascina Campomagno in Sozzago.

4. Di dare atto che la Variante automatica è costituita dai seguenti elaborati tecnici, conformi nei contenuti a quanto disposto dalla Circolare Regionale 4/AMB del 2016, allegati al presente atto in formato digitale:
 - Elaborato R.3 - Relazione tecnica Variante Urbanistica automatica;
 - Elaborato T.3 - Allegati grafici Variante Urbanistica automatica;
5. Di dare atto che la Variante automatica per l'insediamento dell'impianto sul territorio del Comune di Sozzago è motivata da un concreto ed evidente interesse pubblico, poiché l'impianto concorrerà alla riduzione dell'impiego di combustibili di origine fossile, obiettivo prioritario della Comunità Europea, tanto che la stessa ha stabilito delle modalità d'incentivazione del biometano/GNL (Direttiva 2009/28/CE recepita all'art. 21 del D.Lgs. 28/2011 e dal decreto attuativo del Ministero Ambiente di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole 05.12.2013, successivamente incentivato con il DM 02.03.2018).
6. Di dare atto che la Variante automatica appone alla qualificazione dell'area interessata e alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti art. 13.3 "*Aree a destinazione agricola: E*" le seguenti modifiche:

dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4bis): *Nell'area perimetrata come "Agricola per la realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili" è ammessa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, biometano, ecc);*

dopo il comma 8, è aggiunto il comma 8bis): *Nell'area perimetrata come "Agricola per la realizzazione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili" il rapporto di superficie coperta può raggiungere il 50% della superficie direttamente asservita, in virtù della particolarità degli impianti tecnologici installati;*

il comma 9 risulta così modificato: "*Per tutte le destinazioni è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda, anche non contigui.*"
7. Di dare atto che, in caso di dismissione dell'impianto, l'area dovrà essere totalmente ripristinata allo stato preesistente, per consentirle il ritorno alla produzione agricola e che a tale scopo la Provincia di Novara chiederà una specifica fideiussione.
8. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per gli ulteriori adempimenti.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Antonini Agostino)
firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO
(Fontana Paolo)
firmato digitalmente